

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 Aprile 2004 - Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. *(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 10 giugno 2004)*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto il comma 4 dello stesso art. 10 che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione scientifica di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, concernente «Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto che il comma 4 del citato art. 10 ha inoltre disposto che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 debba contenere anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa;

Vista la delibera n. 3 assunta in data 22 marzo 2004, con cui la predetta commissione scientifica ha proposto un elenco costituito da tre liste: lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile;

Considerato che la proposta ha tenuto conto della raccomandazione 90/326/CEE cosi' come sostituita dalla raccomandazione 2003/670/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco e' costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di elevata probabilita'; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilita'; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa e' possibile.

3. L'elenco di cui ai commi precedenti sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1973.

Art. 2.

1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004 Il Ministro:

MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1.

ALLEGATI: *Omissis*

04A05911